



COMUNE DI META

PROVINCIA DI NAPOLI

Ufficio Sport

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 6 del 01.02.2010, (abrogati i precedenti regolamenti)



COMUNE DI META

PROVINCIA DI NAPOLI

Ufficio Sport

INDICE

- ART. 1 - **Definizioni**
- ART. 2 - **Riferimenti normativi e oggetto**
- ART. 3 - **Finalità**
- ART. 4 - **Individuazione degli impianti**
- ART. 5 - **Classificazione delle attività sportive**
- ART. 6 - **Forme di gestione**
- ART. 7 - **Affidamento in gestione degli impianti sportivi di rilievo comunale**
- ART. 8 - **Affidamento in gestione di impianti sportivi ad uso scolastico**
- ART. 9 - **Responsabile del procedimento**
- ART. 10 - **Criteri di assegnazione**
- ART. 11 - **Norme generali sulla vigilanza**
- ART. 12 - **Accesso agli impianti**
- ART. 13 - **Sospensione delle concessioni**
- ART. 14 - **Funzionamento degli impianti**
- ART. 15 - **Obblighi del gestore**
- ART. 16 - **Tariffe ed orari di funzionamento**
- ART. 17 - **Regole per l'uso degli impianti**
- ART. 18 - **Responsabilità dei gestori**
- ART. 19 - **Revoca assegnazione impianti**
- ART. 20 - **Utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi per attività sportive ed extra-sportive**
- ART. 21 - **Durata della concessione e rinnovo**
- ART. 22 - **Controlli e sanzioni**
- ART. 23 - **Elenco inventario restituzione dell'impianto e rendiconto**
- ART. 24 - **Uso temporaneo degli impianti sportivi gestiti dal Comune**
- ART. 25 - **Modalità di utilizzo temporaneo impianti gestiti dal Comune per manifestazioni sportive**
- ART. 26 - **Autorizzazione all'uso degli impianti gestiti dal Comune per manifestazioni non sportive**
- ART. 27 - **Spese d'atto**
- ART. 28 - **Controversie**
- ART. 29 - **Entrata in vigore**



COMUNE DI META

PROVINCIA DI NAPOLI

Ufficio Sport

ART. 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende:

- per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, didattico o rieducativo;
- per forme di utilizzo o gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo temporaneo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- per concessione, il provvedimento con il quale l'Amministrazione concede ad un soggetto l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste ed autorizzate;
- per convenzione, l'atto che regola i modi, forme e rapporti tra l'Amministrazione ed il gestore;
- per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'amministrazione Comunale od al gestore dell'impianto;
- per canone la somma annuale che il gestore di un impianto deve versare all'Amministrazione;
- per cauzione la somma che il gestore dell'impianto deve versare all'amministrazione a garanzia di eventuali danni agli impianti da questi arrecati;

ART. 2

Riferimenti normativi e oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo temporaneo e della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da Istituti Scolastici, secondo quanto disposto dall'art. 90 comma 25 della L. 27/12/2002 n. 289 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003).

ART. 3

Finalità

L'Amministrazione Comunale intende promuovere l'associazionismo sportivo dilettantistico e gli enti ad esso preposti (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali) affidando, in via referenziale, a tali soggetti la gestione degli impianti sportivi comunali nel rispetto dei principi di imparzialità, territorialità, progettualità ed economicità.

Le Associazioni o enti preposti alla gestione devono programmare la loro attività nel rispetto e valorizzazione del libero accesso agli impianti, delle pari opportunità, favorendo la pratica di attività sportive, motorie e didattiche, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici, a favore dei preadolescenti, degli adolescenti, dei disabili e degli anziani.

Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti da istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

L'Amministrazione comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, derivanti dal disposto di cui all'art. 60, lett. A) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, riconosce secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Le società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali collaborano con l'Amministrazione comunale nella promozione della pratica sportiva e nella valorizzazione degli impianti sportivi stessi.



COMUNE DI META

PROVINCIA DI NAPOLI

Ufficio Sport

ART. 4

Individuazione degli impianti

Alla data di adozione del presente Regolamento gli impianti sportivi vengono classificati come segue:

A) Impianti sportivi di rilievo comunale:

- Campetto di calcio sito in Via M.no Ruggiero;
- Struttura sportiva Polivalente "Le Quercie" Via Caracciolo, 1;;

B) impianti sportivi ad uso scolastico (il cui uso è consentito ai sensi dell'art. 12, Legge 4/08/1977, n. 517, esclusivamente in orario extra scolastico):

- Palestra "E. Grimaldi" presso la Scuola Media A.Fienga e Struttura Sportiva esterna;
- Palestra Scuola elementare M.Buonocore;

A detti impianti si applica il seguente regolamento solo ed esclusivamente in relazione alle regole generali di promozione e valorizzazione della pratica sportiva.

ART. 5

Classificazione delle attività sportive

Gli impianti sportivi comunali, di cui al precedente articolo, sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, didattiche, ricreative e sociali di interesse pubblico.

Il Comune, anche attraverso la collaborazione e progettualità dei soggetti gestori, persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:

1. Attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico: l'attività sportiva dilettantistica, formativa, ricreativa, sociale, motoria e didattica a favore dei preadolescenti ed adolescenti, dei disabili e degli anziani nonché quella rivolta a tutta la cittadinanza. Viene incluso altresì in questa definizione l'attività sportiva per le Scuole.
2. Attività sportiva di interesse pubblico: l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

ART. 6

Forme di gestione

Gli impianti sportivi di rilievo comunale di cui al precedente articolo 4 possono essere gestite nei modi seguenti:

- a) direttamente dal Comune anche attraverso azienda speciale ai sensi dell'art. 114 del testo unico degli Enti Locali oppure società, associazione e fondazioni partecipate dallo stesso Comune;
- b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva direttamente riconosciuti dal CONI, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali aventi sede nel Comune di Meta, individuata previo esperimento di apposite procedure di selezione come previsto dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

Le società e le associazioni dilettantistiche di cui al punto b) del presente articolo, devono assumere una delle forme di cui all'articolo 90, comma 17, della legge n.289 del 2002, e devono aver ottenuto il riconoscimento del CONI ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 28/05/2004, n. 136, convertito, con modificazioni, nella legge 27/07/2004, n. 186.

Per ogni impianto concesso in gestione sarà predisposta una convenzione contenente gli elementi essenziali che disciplinano i rapporti fra Amministrazione Comunale e società sportiva.(All.2 al presente regolamento)

Gli impianti sportivi ad uso scolastico sono gestiti direttamente dal Comune, il loro uso è disciplinato dall'allegato regolamento (All.1) per l'uso degli impianti sportivi ad uso scolastico.



COMUNE DI META

PROVINCIA DI NAPOLI

Ufficio Sport

ART. 7

Affidamento in gestione degli impianti sportivi di rilievo comunale

L'affidamento della gestione degli impianti sportivi di rilevanza comunale, ferme restando le altre modalità indicate dall'art. 6, è riservata, sulla base della procedura selettiva di evidenza pubblica di cui al successivo comma 3, ai soggetti evidenziati al punto b) dell'art.6. In fase di selezione viene data preferenza alle associazioni o società sportive costituite in forma associata.

L'affidamento in gestione a soggetti diversi a quelli di cui al precedente comma, aventi comunque sede nel Comune di Meta, potrà avvenire direttamente a trattativa privata, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezioni come di seguito illustrate per i soggetti di cui al comma precedente.

La scelta dell'affidatario, tra i soggetti di cui al precedente comma 1, si effettua per il tramite di una procedura di selezione di evidenza pubblica così regolata:

il Responsabile del Settore procede all'affidamento in gestione degli impianti sportivi di rilevanza comunale indicando gli elementi essenziali che dovranno regolare e disciplinare il rapporto concessorio ed inoltre i criteri di valutazione delle proposte gestionali, con l'attribuzione dei pesi relativi agli elementi espressamente previsti dal Bando di selezione

Il Bando indica i dati indicativi dell'area da concedere in gestione, coloro che possono partecipare i relativi requisiti per l'ammissione, il termine di scadenza per la ricezione delle domande di partecipazione e le linee di indirizzo dei progetti gestionali che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione. Il progetto gestionale dovrà altresì contenere il curriculum del soggetto richiedente, la descrizione delle attività da svolgere negli impianti sportivi dei quali si richiede la gestione, con riferimento all'attività svolta sul territorio, il numero dei soggetti coinvolti nell'attività sportiva, ed in particolare alle attività svolte nei confronti della popolazione giovanile o dei diversamente abili e degli anziani. Il richiedente dovrà garantire l'apertura dell'impianto a tutti i cittadini, nonché l'accesso di altre associazioni sportive.

La scelta del concessionario viene effettuata seguendo la procedura dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo prioritariamente conto dei criteri stabiliti al successivo art. 10.

La durata massima dell'affidamento in gestione viene stabilita secondo i criteri stabiliti di cui al successivo art. 21 e non può, in ogni caso superare i quindici anni.

Il concessionario dovrà assicurare la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti ed i disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria, le modalità e caratteristiche della quale, saranno contenute nella convenzione. Per quanto riguarda le utenze queste possono essere assunte per quota parte dal Comune, qualora si tratti di impianto ad uso promiscuo con le attività scolastiche o altre attività gestite direttamente dal Comune.

Il concessionario dovrà provvedere, compatibilmente con le esigenze di gestione generale dell'impianto e delle attività, l'accesso agli impianti sportivi agli istituti scolastici con sede nel Comune di Meta, che lo richiedono per lo svolgimento dell'attività didattica ed alle Associazioni del territorio e non, per lo svolgimento di attività sportive ed extrasportive .

Il concessionario sarà tenuto altresì a comunicare al Servizio comunale competente eventuali difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte degli utenti.

Al gestore spetta:

- a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi esistenti nell'area in gestione da parte di assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
- b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi negli orari non riservati ad attività organizzate dal Comune con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di concessione;
- c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune concede la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione.

Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi determinate dal gestore, devono essere approvate ogni anno dalla Giunta Municipale tra un minimo ed un massimo Il Concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso.



COMUNE DI META

PROVINCIA DI NAPOLI

Ufficio Sport

ART. 8

Affidamento in gestione di impianti sportivi ad uso scolastico

L'uso degli impianti sportivi scolastici esclusivamente in orario extra scolastico è gestito direttamente dal Comune, disciplinato e dall'allegato regolamento (all. 1)

ART. 9

Responsabile del procedimento

Alla programmazione, controllo ed affidamento in gestione di tutti gli impianti sportivi comunali, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni ufficiali, per le attività di avviamento, per gli allenamenti, per l'utilizzo libero provvede il Servizio competente.

L'uso temporaneo degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole, è determinato anch'esso dal predetto competente Servizio sulla base delle convenzioni sottoscritte con le istituzioni scolastiche.

ART. 10

Criteri di assegnazione

Negli affidamenti di cui agli art. 7, 8 e 9 si dovrà tenere conto comunque dei seguenti criteri:

- esperienza nel settore specifico cui è destinato l'impianto sportivo;
- radicamento nel territorio comunale;
- esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile;
- progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini;
- qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;
- diffusione della pratica tra giovani, anziani diversamente abili;
- affidabilità economica;
- compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali e scolastiche svolte nell'impianto, oggetto dell'affidamento;
- progetto tecnico di gestione dell'impianto;
- valutazione della convenienza economica dell'offerta.

ART. 11

Norme generali sulla vigilanza

Il gestore è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento. Il gestore dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o dell'attività che ivi si svolge. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul gestore. Il gestore sarà responsabile verso l'Amministrazione Comunale per danni causati da incendi, scoppi e qualunque altro danno derivante da abuso o trascuratezza dei beni dati in uso. Il gestore è quindi tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa R.C. con primaria società per responsabilità verso terzi. Copia di tali contratti di polizze assicurative sottoscritte a cura dell'ente gestore dovranno essere consegnate all'Amministrazione comunale all'atto della sottoscrizione della convenzione. La società di gestione con la sottoscrizione della convenzione si assume l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti.

ART. 12

Accesso agli impianti

L'accesso agli impianti in gestione è riservato, in via prioritaria, alle società ed associazioni sportive, alle scuole e istituti scolastici e loro gruppi sportivi, a gruppi amatoriali regolarmente istituiti aventi sede sociale nel Comune di Meta. Gli impianti potranno anche essere concessi in uso occasionale ad associazioni e gruppi non aventi sede a Meta, solo per richieste occasionali o manifestazioni



COMUNE DI META

PROVINCIA DI NAPOLI

Ufficio Sport

sportive organizzate e riconosciute dagli enti sportivi competenti, come stabilito dal successivo art. 20.

E' facoltà dell'amministrazione comunale richiedere spazi sportivi disponibili, destinati a proprie iniziative e/o manifestazioni dalla stessa patrocinate. Per accedere agli impianti occorre inoltrare richiesta al Gestore dell'impianto come definito dall'art. 20 del presente Regolamento.

ART. 13

Sospensione delle concessioni

L'Amministrazione Comunale può sospendere la validità delle convenzioni degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione ai gestori data, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 30 giorni.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio dell'Ufficio competente.

Per la sospensione nulla è dovuto né dai gestori, né dal Comune.

ART. 14

Funzionamento degli impianti

Il funzionamento degli impianti viene stabilito dal gestore in relazione al soddisfacimento delle richieste delle società utenti alle quali fanno carico tutti gli oneri previsti dal presente Regolamento.

ART. 15

Obblighi del gestore

1. Il concessionario (d'ora in poi definito "gestore") si obbliga a provvedere a tutti i lavori di ordinaria manutenzione – ove per manutenzione ordinaria dell'impianto si intende la sostituzione dei beni di uso corrente e le attività definite come tali dal D.P.R. 380/2001 - al montaggio ed allo smontaggio delle strutture di servizio degli impianti ed è responsabile della buona conservazione della area sportiva e di tutte le attrezzature incluse in tale edificio e negli spazi suddetti.
2. Il gestore assume tale gestione con l'organizzazione dei mezzi necessari ed a proprio rischio, in piena autonomia e senza nessun vincolo di subordinazione. Lo stesso si impegna a rispettare le prescrizioni contenute nel presente atto, approntando tutti i mezzi necessari, anche se non espressamente indicati nel presente contratto.
3. Il gestore potrà proporre all'amministrazione comunale l'esecuzione diretta di interventi di straordinaria manutenzione o di miglioria alle strutture allo stesso affidate, quantificando il costo di tali opere; l'amministrazione, qualora ravvisi in tali opere l'effettivo interesse pubblico, potrà procedere nel rispetto delle normative vigenti.
4. Qualora l'Amministrazione Comunale ritenesse di realizzare nell'area sportiva strutture per il gioco e per lo svago o ampliare quelle esistenti, il gestore avrà l'obbligo di garantirne la funzionalità, il controllo e la pulizia. L'Amministrazione Comunale si riserva di apportare tutte le modifiche che riterrà opportune e funzionali ad una corretta gestione.
5. Rilevato che i servizi oggetto della convenzione sono l'organizzazione dell'attività sportiva e ricreativa, la gestione dei servizi connessi, accessori e complementari, la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi e dei fabbricati annessi, la pulizia dell'intero complesso e dell'area circostante, è espressamente vietata ogni diversa utilizzazione in contrasto con quanto disposto dal presente contratto e la destinazione di locali ad uso diverso.
6. Il gestore assume, nel periodo della concessione, la veste legale di "gestore dell'impianto" con le relative facoltà ed obbligazioni. Egli è pienamente responsabile sotto il profilo civile e penale di tutto ciò che concerne la gestione e solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in relazione ad incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all'uso degli impianti in concessione ed allo svolgimento delle attività dallo stesso organizzate e/o promosse. 11 concessionario esonera inoltre il Comune da ogni responsabilità,



COMUNE DI META

PROVINCIA DI NAPOLI

Ufficio Sport

compresa la "culpa in vigilando", derivante da:

- rapporto di lavoro intercorrente tra il concessionario ed il personale da lui impiegato per la gestione;
 - utilizzo pubblico dell'impianto soprattutto per quanto riguarda l'incolumità delle persone, l'ordine pubblico, l'igiene e la sicurezza degli impianti.
7. Il gestore è costituito custode della cosa ceduta e non potrà apportare nessuna modifica, o innovazione o trasformazione dei locali, senza il preventivo benestare del Funzionario del Servizio.....
8. Il gestore si impegna a riconsegnare le attrezzature in dotazione (alle cui consegne iniziali si provvederà mediante redazione di apposito verbale), alla scadenza del contratto, in buono stato di conservazione, salvo il normale logorio d'uso.
9. Sono a carico del concessionario tutte le spese relative all'esercizio degli impianti sportivi costituenti l'oggetto della convenzione nonché relativi alla organizzazione di tutte le attività. A tale scopo, fra l'altro, il concessionario si impegna:
- a dotare le strutture di tutto il personale necessario, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e assicurando per lo stesso il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - ad assumersi gli oneri relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del consumo idrico, dei materiali di consumo e di funzionamento, ecc.;
 - a rispondere di perdite o deterioramenti cagionati da coloro che utilizzano il complesso sportivo e ad effettuare, di conseguenza, gli interventi di ripristino anche con addebito ai responsabili;
 - alla pulizia ed alla manutenzione ordinaria dell'area di pertinenza e circostante il complesso sportivo oggetto di concessione;
 - alla fornitura dei fiori per le aiuole ed alla corretta manutenzione delle stesse;
 - a rispondere dell'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene, sicurezza, sanità, e funzionamento degli impianti, evitando, in particolare, le emissioni sonore non conformi ai limiti di legge;
 - alla apertura, chiusura e sorveglianza degli impianti e di tutti gli immobili oggetto della concessione
10. Il gestore deve segnalare la necessità di manutenzione straordinaria mediante nota trasmessa al Funzionario del Servizio..... e, in particolare, qualunque circostanza che possa comportare pericoli per l'incolumità delle persone.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria che apportano una maggiore dotazione dei servizi e strutture per la pratica sportiva, realizzati a cura e spese del gestore, o per qualsiasi altro intervento di implementazione delle strutture del complesso, il gestore non può vantare alcun diritto e rimborso spesa a qualsiasi titolo, esonerando inoltre il Comune da ogni onere per debiti ed impegni contratti.

Gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per il ripristino della corretta funzionalità della struttura ed il suo adeguamento a norme di legge vigenti, possono essere posti a carico del gestore. Tutti gli impianti e le opere di miglioria si intendono acquisite in proprietà del Comune per accessione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile.



COMUNE DI META

PROVINCIA DI NAPOLI

Ufficio Sport

ART. 16

TARIFFE ED ORARI DI FUNZIONAMENTO

Gli orari di funzionamento degli impianti sono:

dal 16 settembre al 15 maggio 9.00 ÷ 13.00 e 15.00 ÷ 23.00

dal 16 maggio al 15 settembre 9.00 ÷ 13.00 e 16.00 ÷ 23,00

Detti orari sono suscettibili di modifiche da parte del Comune.

L'accesso agli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe previste per l'uso degli impianti medesimi, articolata con agevolazioni per le società sportive o di volontariato locale, da corrispondere direttamente al gestore.

ART. 17

Regole per l'uso degli impianti

L'Assessorato allo sport, sulla base di specifiche indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale, fornisce specifiche disposizioni per l'uso dei singoli impianti sportivi da inserire nelle rispettive convenzioni, finalizzate alla migliore conservazione degli stessi, sulla base dei seguenti criteri:

- salvaguardia delle superfici di gioco;
- contenimento dei consumi energetici e dei consumi di acqua;
- criteri di utilizzazione di impianti e di attrezzature.

ART. 18

Responsabilità dei gestori

Il gestore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni di legge, ai regolamenti, alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità, in particolare in materia di previdenza, assistenza, sicurezza ed igiene.

Il gestore esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per danni a terzi o a cose nell'ambito dell'attività sportiva e si impegna a rifondere al Comune eventuali danni arrecati alle strutture affidategli.

E' a carico del gestore l'assicurazione degli immobili contro i rischi dell'incendio e della responsabilità civile derivanti dalla struttura.

Il gestore dovrà attenersi a tutte le vigenti disposizioni in materia fiscale

E' vietato il subappalto.

Il concessionario dichiara di conoscere e di voler rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e di essere edotto, in proposito, della struttura e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

ART. 19

Revoca assegnazione impianti

La revoca degli impianti affidati in gestione alle società sportive o all'utilizzo temporaneo secondo le procedure di cui al presente regolamento, viene disposta dall'Amministrazione comunale in casi di accertata irregolarità nella gestione, o qualora vengano disattesi gli interessi dell'Amministrazione Comunale indicati nell'art. 3 del presente Regolamento, o per violazioni dell'accordo sottoscritto tra le parti, nonché quando l'impianto non presenti le condizioni di agibilità per sopraggiunti eventi straordinari o anche naturali. L'Amministrazione comunale può disporre l'immediata revoca anche nel caso in cui gli atleti tesserati risultino positivi ad uno dei controlli antidoping disposti alle autorità sanitarie e sia accertata la recidiva partecipazione attiva da parte del concessionario, attraverso i propri operatori (allenatore, medico sociale, dirigente, ecc.) alla somministrazione di prodotti dopanti agli atleti. Il Comune



COMUNE DI META

PROVINCIA DI NAPOLI

Ufficio Sport

si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto od in parte la convenzione per pubblica necessità o per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il gestore. Il Comune, al fine di migliorare o preservare con adeguata manutenzione gli impianti, si riserva la facoltà, sentite le società interessate, di sospendere o ridurre l'utilizzo dell'impianto, per il periodo ritenuto necessario. Qualora il gestore intenda recedere dalla convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso di sei mesi, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 20

Utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi per attività sportive ed extra-sportive

Gli impianti sportivi in gestione o parti di essi possono essere concessi dal Comune per iniziative sportive ed extra-sportive occasionali a società, gruppi sportivi o associazioni, anche non aventi sede nel Comune di Meta, alle seguenti condizioni:

- ottenimento dell'autorizzazione per l'utilizzo da parte del Comune con istanza presentata almeno 15 giorni prima;
- pagamento delle tariffe d'uso o rimborso delle spese dei consumi, a favore del gestore;
- compatibilità della manifestazione con le caratteristiche dell'impianto e con la programmazione del gestore;
- versamento al Comune di un deposito cauzionale, se ritenuto necessario, in relazione al tipo di manifestazione prevista ed ai potenziali rischi per l'impianto, da restituirsi al termine della manifestazione previa verifica di eventuali danni arrecati.

Quanto disposto al precedente comma non si applica per le attività organizzata direttamente dal gestore dell'impianto, ad eccezione del rilascio di autorizzazione da parte del Comune per attività extra-sportive.

Tutti gli utilizzi per attività sportive ed extra-sportive da parte di terzi non contemplati nel precedente comma, possono essere autorizzati e concessi solo dal Responsabile del Settore Tecnico, previo accordi onerosi e su richiesta presentata da:

- le stesse società locali gestori di impianti nel caso in cui ricevessero richieste di utilizzo dell'impianto, da parte di terzi;
- terzi direttamente a questa Amministrazione .

Anche nel caso di cui al comma precedente dovrà essere applicato quanto previsto dal 1° comma. Le associazioni ed organismi del territorio che organizzano senza scopo di lucro, manifestazioni occasionali extra-sportive nell'area degli impianti sportivi, ad esclusione dei campi da gioco, possono essere esonerate dal pagamento della tariffa di utilizzo dell'impianto stesso, previo nulla osta dell'Amministrazione comunale, e potrà essere posto a loro carico il rimborso spese per i consumi. Per le attività extra-sportive da parte di terzi, vengono riconosciute le priorità di cui all'art. 30.

ART. 21

Durata della concessione e rinnovo

La durata della concessione viene stabilita in anni tre. Al termine del periodo di gestione, l'Amministrazione Comunale, nel caso in cui la normativa allora vigente lo consenta, e qualora la gestione del servizio abbia dato risultati soddisfacenti e sia proposta una soluzione vantaggiosa per il Comune, potrà rinnovare il contratto di gestione per la durata che riterrà opportuna.

ART. 22

Controlli e sanzioni

Il controllo del rispetto del presente regolamento e la vigilanza sulle attività e sulla struttura sono demandati al Funzionario del Settore che potrà demandare verifica e vigilanza ad un responsabile del procedimento dallo stesso individuato ai sensi di legge. In caso di abuso o di uso improprio delle strutture il Funzionario notificherà richiamo per raccomandata A/R al Responsabile. Il terzo richiamo comporterà l'automatico decadimento della presente convenzione.

In caso di danni alle attrezzature o alle strutture il Funzionario è autorizzato all'escossione della polizza dall'atto della stipula della convenzione.



COMUNE DI META

PROVINCIA DI NAPOLI

Ufficio Sport

ART. 23

Elenco inventario restituzione dell'impianto e rendiconto

Il gestore si impegna a sottoscrivere un elenco inventario che, unitamente allo stato di consistenza degli impianti, verrà formato in contraddittorio fra le parti, prima della consegna degli impianti stessi. Tutti i materiali, attrezzature, arredi ed impianti di cui in precedenza, non potranno essere asportati né sostituiti né modificati senza il preventivo benestare del Comune. Il gestore si obbliga a sostituire quelle attrezzature rese inefficienti o pericolose per l'utenza. Gli impianti, i materiali e tutto quanto viene concesso, dovranno essere restituiti alla scadenza della gestione in perfetta efficienza oltre a consegnare tutte le opere eventualmente costruite che il Comune acquisisce in proprietà per accessione. Il gestore si impegna altresì a presentare annualmente un rendiconto delle spese sostenute e dei ricavi relativi alla gestione della società.

ART. 24

Uso temporaneo degli impianti sportivi gestiti dal Comune

L'uso temporaneo per attività e manifestazioni sportive, degli impianti sportivi di proprietà comunale o di cui il Comune abbia comunque acquisito la disponibilità è aperto a tutti coloro che praticano una delle discipline sportive per le quali l'impianto è stato costruito e che intendono usufruire dell'impianto, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

L'uso è subordinato al pagamento di una tariffa oraria che sarà stabilita con atto della Giunta Comunale.

Possono chiedere l'uso temporaneo degli impianti i seguenti soggetti:

1. società sportive regolarmente costituite o loro strutture associative e che siano affiliate alle rispettive federazioni e ad enti di promozione riconosciuti dal CONI disputanti regolari campionati;
2. enti ed associazioni di promozione sportiva, ricreativa e culturale che hanno sede e che operano sul territorio comunale;
3. soggetti pubblici e privati

Nel caso in cui le richieste di uso temporaneo per attività o per manifestazioni superino la possibilità di ricezione degli impianti, a parità di condizioni, è data la precedenza agli Enti, alle società ed alle associazioni che da più anni senza soluzione di continuità praticano la disciplina alla quale l'impianto è destinato e che operano sul territorio comunale indirizzando prevalentemente la loro attività verso obiettivi di formazione e socializzazione.

L'uso temporaneo per attività e per manifestazioni è concesso con autorizzazione del Responsabile del servizio.

ART. 25

Modalità di utilizzo temporaneo impianti gestiti dal Comune per manifestazioni sportive

La richiesta d'uso temporaneo degli impianti sportivi deve essere presentata all'Amministrazione Comunale almeno 15 giorni prima della data di inizio degli allenamenti per il campionato, torneo o manifestazione.

Nella domanda si dovrà chiaramente specificare ed esplicitamente dichiarare di accettare:

- a) di conoscere le norme del presente regolamento;
- b) di utilizzare l'impianto solo per l'uso autorizzato;
- c) di accettare che il pagamento della tariffa è dovuto anche nel caso di mancato utilizzo dell'impianto;
- d) di indicare, nella richiesta di utilizzo dell'impianto, il responsabile per l'attività per cui l'impianto viene concesso.

Le società sportive che utilizzano temporaneamente gli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune:

1. assumono di fronte all'Amministrazione Comunale la responsabilità di tutti i danni causati alle cose di proprietà comunale da praticanti l'attività sportiva e dagli intervenuti a qualsiasi titolo alle manifestazioni;
2. devono tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi pretesa da chiunque avanzata e per qualsiasi motivo;
3. si obbligano a risarcire i danni, morali e materiali, che saranno stati provocati per qualsiasi motivo



COMUNE DI META

PROVINCIA DI NAPOLI

Ufficio Sport

- durante l'uso dell'impianto;
4. devono assumere, tenendo indenne l'Amministrazione Comunale, ogni responsabilità civile e penale che può derivare a persone, o cose a causa o in dipendenza della gestione o uso del complesso immobiliare;
 5. devono assumere altresì responsabilità derivanti da manifestazioni organizzate senza i preventivi premessi ed autorizzazioni necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 26

Autorizzazione all'uso degli impianti gestiti dal Comune per manifestazioni non sportive

Per l'autorizzazione all'utilizzo temporaneo degli impianti sportivi per manifestazioni non sportive è data la priorità alle manifestazioni senza scopo di lucro promosse da Enti, associazioni, Organizzazioni, Comitati ecc., che perseguono scopi umanitari, benefici, di ricerca scientifica.

Nel caso invece di manifestazioni con scopo di lucro è data la priorità ad Enti, Associazioni, Organizzazioni, società od altri soggetti pubblici o privati che praticano attività sportiva e che utilizzano tali manifestazioni per auto-finanziarsi.

In entrambi i casi hanno titolo di preferenza i soggetti operanti nel territorio comunale.

Le domande devono essere presentate all'Assessorato allo Sport almeno quindici giorni anteriori alla data di svolgimento della manifestazione.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non autorizzare, a suo insindacabile giudizio e con atto del responsabile del servizio, l'uso dell'impianto in caso in cui la manifestazione presenti motivi di pericolo per la pubblica e privata incolumità, o di possibili danni all'impianto per uso non appropriato dello stesso.

ART. 27

Spese d'atto

Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione conseguenti alla stipula della convenzione saranno a carico del gestore.

ART. 28

Controversie

Per quanto non previsto nel presente regolamento, saranno osservate le disposizioni vigenti in materia di concessioni amministrative ed il codice civile. La risoluzione di eventuali controversie è demanata al Foro di Torre Annunziata.

ART. 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione. Da tale data è abrogato ogni precedente Regolamento Comunale in materia.

Per quanto non previsto nel presente regolamento in ordine alla gestione di impianti sportivi, valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.